

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2016-4225 del 02/11/2016
Oggetto	D.P.R. 59/2013 DITTA SALUMIFICIO PIANELLESE S.R.L. AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE PER L'ATTIVITA' DI PRODUZIONE SALUMI SVOLTA NELLO STABILIMENTO SITO IN COMUNE DI NIBBIANO (PC), VIA DEL SANTUARIO N. 38.
Proposta	n. PDET-AMB-2016-4316 del 28/10/2016
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	ADALGISA TORSELLI

Questo giorno due NOVEMBRE 2016 presso la sede di Via Garibaldi, 50 - 29121 Piacenza, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ADALGISA TORSELLI, determina quanto segue.

D.P.R. 59/2013 DITTA SALUMIFICIO PIANELLESE S.R.L. AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE PER L'ATTIVITA' DI PRODUZIONE SALUMI SVOLTA NELLO STABILIMENTO SITO IN COMUNE DI NIBBIANO (PC), VIA DEL SANTUARIO N. 38.

LA DIRIGENTE

Visto il D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013 (*"Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35"*);

Preso atto che:

- la Provincia, ai sensi dell'art. 2 comma 1, lett. b) del succitato Decreto, è individuata come autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo ed aggiornamento dell'autorizzazione Unica Ambientale che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo Sportello Unico per le Attività Produttive (S.U.A.P.) ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 7.9.2010 n. 160;
- con la legge 30 luglio 2015, n. 13 *"Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni"*, la Regione Emilia Romagna ha riformato il sistema di governo territoriale (e le relative competenze) in coerenza con la Legge 7 aprile 2014 n. 56, *"Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province e sulle unioni e fusioni di Comuni"*, attribuendo le funzioni relative al rilascio delle autorizzazioni ambientali in capo alla Struttura Autorizzazione e Concessioni (S.A.C.) dell'Agenzia Regionale Prevenzioni, Ambiente ed Energia (ARPAE);

VISTA l'istanza della Ditta SALUMIFICIO PIANELLESE S.R.L., trasmessa, ai sensi della vigente normativa, dall'Unione dei Comuni Val Tidone (svolgente la funzione di SUAP anche per il Comune di Nibbiano) con nota del 18/12/2015, prot. n° 5888 (acquisita agli atti provinciali il 21/12/2015 con prot. n° 74193), per l'ottenimento dell'Autorizzazione Unica Ambientale per l'attività di "produzione salumi" svolta nello stabilimento in oggetto;

VISTA altresì la documentazione integrativa trasmessa dall'Unione dei Comuni Val Tidone con note del 22/03/2016, prot. n° 1725 (acquisita agli atti in pari data con prot. n° PGPC/2016/2827), del 28/06/2016, prot. n° 3637 (acquisita agli atti in pari data con prot. n° PGPC/2016/6748), dell'08/07/2016, prot. n° 3878 (acquisita agli atti l'11/07/2016 con prot. n° PGPC/2016/7286), e del 13/09/2016, prot. n° 5100 (acquisita agli atti il 14/09/2016 con prot. n° PGPC/2016/9781);

RILEVATO che l'istanza è stata avanzata:

- per ottenere l'autorizzazione ad effettuare le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni;
- per ottenere l'autorizzazione, ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. n° 152/2006 e s.m.i., a n° 2 scarichi (S1 ed S2) di acque reflue industriali in corpo idrico superficiale;

PRESO ATTO che:

- la Ditta in parola è stata autorizzata ad effettuare le emissioni in atmosfera dalla Provincia di Piacenza con D.D. n. 1985 del 23.09.2011. Al riguardo la ditta *"...dichiara che non sono intervenuti cambiamenti rispetto alla situazione autorizzata..."*;
- le acque reflue domestiche (provenienti dai servizi igienici) e quelle industriali provenienti dalla lavorazione delle carni suine (lavaggio dei macchinari, dei tavoli di lavoro e dei pavimenti) vengono trattate mediante un impianto di depurazione biologico avente potenzialità di progetto di 60 Kg BOD₅/giorno (pari a circa 1000 A.E. secondo la definizione di cui all'art. 74, comma 1, lettera a), del D. Lgs. n° 152/2006 e s.m.i.);
- ai sensi del punto 2), comma 2.4, della Deliberazione G.R. n° 1053/2003 sono da considerare acque reflue industriali *"anche quelle derivanti da attività industriali che danno luogo ad un unico scarico finale in cui confluiscono anche eventuali reflui domestici"*;
- lo scarico S1 di acque reflue industriali in uscita dal depuratore biologico è dotato di un pozzetto di prelievo fiscale indicato con la dicitura *"Pozzetto di uscita dal depuratore e prelievo campioni"* nella Tavola 2 del Giugno 2016;
- lo scarico S1 di acque reflue industriali recapita nel corpo idrico superficiale *"Canale consortile Rio Grande"* gestito dal Consorzio di Bonifica di Piacenza ed è stato autorizzato dalla Provincia di Piacenza con atto D.D. n° 1044 del 29/05/2012;
- lo scarico di acque reflue industriali S2 è costituito dalle acque di condensa provenienti dalle celle frigorifere unitamente alle acque pluviali e recapita nel corpo idrico superficiale *"canale"* confluyente nel Torrente Tidone;

- gli scarichi S3 ed S4 sono costituiti da acque pluviali e meteoriche di dilavamento non soggetti ad autorizzazione;

ATTESO che, alla luce delle integrazioni fornite dalla Ditta, l'istanza di AUA deve intendersi formulata:

- per ottenere l'autorizzazione ad effettuare le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni;
- per ottenere l'autorizzazione, ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. n° 152/2006 e s.m.i., a n° 2 scarichi (S1 ed S2) di acque reflue industriali in corpo idrico superficiale;
- per presentare la comunicazione di cui al comma 4 dell'art. 8 della L. 447/95 per quanto riguarda l'impatto acustico;

ACQUISITI i seguenti contributi istruttori:

- relazione tecnica istruttoria del 25/07/2016, prot. n° PGPC/2016/7903 redatta dal Servizio Territoriale di ARPAE in merito ai n° 2 scarichi di acque reflue industriali;
- parere favorevole, con prescrizioni, espresso dal Consorzio di Bonifica di Piacenza con nota dell'08/08/2016, prot. n° CBP/7466 (acquisita agli atti in pari data con prot. n° PGPC/2016/8628);
- nota del 07.10.2016 (prot. Arpae n. 10916 del 10.10.2016), con cui lo Sportello Unico dell'Unione dei Comuni Val Tidone ha espresso il proprio "...*parere favorevole...*" al rilascio dell'autorizzazione unica ambientale, con riferimento alle emissioni in atmosfera ed all'inquinamento acustico (per il quale viene positivamente riscontrata la valutazione di impatto acustico inoltrata dalla Ditta);

RICHIAMATE le seguenti disposizioni normative:

- la legge 7 agosto 1990, n. 241 "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*" nel testo vigente;
- la L. 26.10.1995 n. 447 "*Legge quadro sull'inquinamento acustico*";
- il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante il "*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*" e s.m.i.;
- il D. Lgs n. 152 del 3 aprile 2006 e s.m.i., recante le "*Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche*";
- la Legge Regionale n. 5 del 1 giugno 2006 recante, "*Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 9 dicembre 1993, n. 42 (ordinamento della professione di maestro di sci) e disposizioni in materia ambientale*";
- la Legge Regionale n. 4 del 6 marzo 2007, recante "*Adeguamenti normativi in materia ambientale. Modifiche a leggi regionali*";
- il D. Lgs. n. 160/2010 "*Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive ai sensi dell'art. 38, comma 3, del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112 convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008 n. 113*";
- la L. 7 aprile 2014 n. 56, art. 1, comma 89, "*Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province e fusioni di Comuni*";
- la delibera 15.10.2007 n. 77 con la quale il Consiglio Provinciale ha approvato il Piano di Risanamento della Qualità dell'Aria della Provincia di Piacenza (P.P.R.T.Q.A.);
- la Delibera della Giunta Regionale n. 2236/2009 e s.m.i. in materia di emissioni in atmosfera;
- la deliberazione della Giunta Regionale del 21.7.2014, n. 1180 con la quale è stata adottata la Proposta di Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2020) di cui al D Lgs. n. 155/2010;

RICHIAMATI altresì gli atti di indirizzo e regolamentari emanati dalla Regione Emilia Romagna nelle materie relative alle autorizzazioni/comunicazioni comprese in A.U.A.;

VISTO inoltre il Regolamento Arpae per il decentramento amministrativo;

DATO ATTO che, sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di Arpae nn. 96 del 23/12/2015 e 99 del 30.12.2015, alla sottoscritta responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

RITENUTO, in relazione alle risultanze dell'istruttoria, che sussistano i presupposti di fatto e giuridici per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale richiesta dalla Ditta **SALUMIFICIO PIANELLESE S.R.L.** per l'attività svolta nello stabilimento sito in Comune di Nibbiano, via del Santuario n° 38;

DISPONE

Per quanto indicato in narrativa

1. **di adottare**, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 59/2013, l'Autorizzazione Unica Ambientale richiesta dalla Ditta **SALUMIFICIO PIANELLESE S.R.L.** (C. FISC. 00187140330), per l'attività di "produzione salumi" svolta nello stabilimento sito in Comune di Nibbiano, Via del Santuario n° 38 (che è anche sede legale). Tale autorizzazione comprende i seguenti titoli in materia ambientale:

- autorizzazione ad effettuare le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- autorizzazione, ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., a n° 2 scarichi (S1 ed S2) di acque reflue industriali in corpo idrico superficiale;
- comunicazione di cui al comma 4 dell'art. 8 della L. 447/95 per quanto attiene l'impatto acustico;

2. di stabilire per quanto attiene le **emissioni in atmosfera** ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., i seguenti limiti e prescrizioni per lo stabilimento nel suo complesso:

EMISSIONE N. E1 GENERATORE DI CALORE RIELLO RS38 KW 349

Portata massima	500m ³ /h
Durata massima	17g
Altezza minima	m8
Durata giorni anno	220a
Concentrazione massima ammessa degli inquinanti materiale particolare	15g/Nm ³
Ossidi di azoto (NO ₂)	350g/Nm ³
Ossidi di zolfo (SO ₂)	35g/Nm ³

Le concentrazioni degli inquinanti sono riferite ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 3%;

EMISSIONE N. E3 GENERATORE DI CALORE NAVAL KW 175

Portata massima	500m ³ /h
Durata massima	17g
Altezza minima	m8
Durata giorni anno	220a
Concentrazione massima ammessa degli inquinanti materiale particolare	15g/Nm ³
Ossidi di azoto (NO ₂)	350g/Nm ³
Ossidi di zolfo (SO ₂)	35g/Nm ³

Le concentrazioni degli inquinanti sono riferite ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 3%;

EMISSIONE N. E4 FORNO PER AFFUMICATURA SALUMI

Durata massima	17g
Altezza minima	m10
Durata giorni anno	220a

- a) i camini E1 ed E3 di emissione devono essere dotati di prese di misura posizionate e dimensionate in accordo con quanto specificatamente indicato dal metodo **U.N.I.10169** e per quanto riguarda l'accessibilità devono essere garantite le norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs. 81.08 e smi;
- b) fermo restando il rispetto dei limiti di emissione fissati per E1 ed E3 il gestore dello stabilimento può non effettuare autocontrolli periodici a dette emissioni essendo utilizzato, come combustibile, gas metano;
- c) deve essere adottato ogni accorgimento al fine di limitare la formazione di emissioni diffuse;
- d) i consumi giornalieri di truciolo di faggio depolverato (validati dalle relative fatture di acquisto) devono essere annotati su apposito registro, con pagine numerate, bollate a cura di ARPAE, nodo di Piacenza, firmate dal gestore dell'impianto e tenuto a disposizione degli Organi di controllo competenti;

3. **di stabilire**, per gli scarichi (S1 ed S2) di acque reflue industriali in corpo idrico superficiale, il rispetto nei rispettivi pozzetti di prelievo fiscale dei limiti di cui alla colonna "Scarico in acque superficiali" della tabella 3 - allegato 5 della parte terza - del D. Lgs. n° 152/2006 e s.m.i.;

4. **di impartire**, per gli scarichi (S1 ed S2) di acque reflue industriali aventi recapito in corpo idrico superficiale, le seguenti prescrizioni:

- a) deve essere individuato un pozzetto di prelievo fiscale per lo scarico S2 da collocarsi prima dell'immissione delle acque pluviali;
- b) **entro 20 giorni** dal rilascio dell'AUA da parte dell'Unione dei Comuni Val Tidone dovrà essere inviata all'ARPAE una planimetria aggiornata (Tavola 2 del Giugno 2016) della rete fognaria dello

stabilimento con l'indicazione del pozzetto di prelievo fiscale per lo scarico S2 e di tutti i pozzetti e griglie di raccolta presenti nello stabilimento compresi quelli posti sul tratto intubato del Rio Grande;

- c) tutti i pozzetti di ispezione della rete fognaria e dell'impianto di depurazione devono essere sempre accessibili; in particolare, i pozzetti di prelievo fiscale dovranno essere in ogni momento attrezzati per consentire il controllo ed il campionamento per caduta delle acque reflue da parte dell'Autorità competente;
- d) venga garantito, nel tempo, il corretto stato di conservazione, manutenzione e funzionamento dell'impianto di depurazione, prevedendo anche controlli periodici che ne attestino l'efficienza; in particolare, con opportuna periodicità, dovrà essere prevista la rimozione dei fanghi dall'impianto stesso. La documentazione relativa alle operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria dovrà essere tenuta a disposizione per i controlli da parte dell'Autorità Competente;
- e) le condotte interne allo stabilimento, atte al convogliamento delle acque reflue, devono essere periodicamente controllate e mantenute in buona efficienza;
- f) l'area cortilizia scoperta non deve essere interessata dal deposito di materie prime, materiali già lavorati o rifiuti che possano rilasciare sostanze inquinanti;
- g) l'immissione degli scarichi nel corpo idrico ricettore non deve creare nelle medesime condizioni di erosione o di ristagno per difficoltà di deflusso; a tal fine dovrà essere costantemente verificata e mantenuta una corretta pendenza del tratto di restituzione;
- h) nel caso si verificano imprevisti, malfunzionamenti o disservizi all'impianto di depurazione o alle condotte fognarie interne che modifichino il regime e la qualità degli scarichi, la Ditta in oggetto dovrà immediatamente darne comunicazione (tramite PEC o fax) all'ARPAE, all'A.U.S.L. di Piacenza e al Consorzio di Bonifica di Piacenza, indicando le cause dell'imprevisto ed i tempi necessari per il ripristino della normalità; una volta ripresa la piena efficienza se ne dovrà dare comunicazione ai medesimi Enti;
- i) dovrà essere preventivamente comunicata all'ARPAE ogni eventuale modifica all'impianto di depurazione o variazione delle modalità degli scarichi rispetto a quanto agli atti;

5. **di fare salvo:**

- che i fanghi e qualsiasi altro rifiuto provenienti dalla manutenzione/pulizia dell'impianto di depurazione o delle condotte fognarie dovranno essere smaltiti e/o riutilizzati nel rispetto della normativa di settore vigente;
- quanto prescritto dal Consorzio di Bonifica di Piacenza nel proprio parere dell'08/08/2016, prot. n.à CBP/7466, inoltrato anche alla PEC della Ditta SALUMIFICIO PIANELLESE S.R.L.;

6. **di dare atto che:**

- il provvedimento conclusivo - che verrà rilasciato dall'Unione dei Comuni Val Tidone (svolgente la funzione di SUAP anche per il Comune di Nibbiano) sulla base del presente atto - sostituisce le autorizzazioni alle emissioni in atmosfera ed allo scarico di acque reflue industriali richiamate nelle premesse del presente provvedimento;
- sono fatti salvi eventuali specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli articoli 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934 n. 1265;
- resta fermo quanto disposto dal D.Lgs. n. 152/2006 e qui non espressamente richiamato;
- la presente autorizzazione non sostituisce i provvedimenti in materia di urbanistica, edilizia ed idraulica che devono essere eventualmente richiesti direttamente dalla Ditta, né pregiudica eventuali diritti di terzi;
- la presente autorizzazione verrà trasmessa in modalità telematica allo Sportello Unico competente per il rilascio del provvedimento conclusivo che dovrà essere inviato, oltre che all'Autorità Competente, a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento anche ai fini delle attività di controllo;
- ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 comma 6 del D.P.R. n. 59/2013, la durata dell'Autorizzazione Unica Ambientale è fissata in quindici (15) anni dalla data di rilascio del provvedimento conclusivo da parte del SUAP;
- il presente provvedimento non comporta spese, né diminuzione di entrate;

Sottoscritta dalla Dirigente
Dott.ssa Adalgisa Torselli
con firma digitale

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.